

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **135/2016** (ECLI:IT:COST:2016:135)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GROSSI** - Redattore: **DE PRETIS**

Camera di Consiglio del **18/05/2016**; Decisione del **18/05/2016**

Deposito del **10/06/2016**; Pubblicazione in G. U. **15/06/2016**

Norme impugnate: Art. 5, c. 1° ter, del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 23/05/2014, n. 80.

Massime: **38910**

Atti decisi: **ord. 346/2015**

ORDINANZA N. 135

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, promosso dal Tribunale ordinario di Pistoia nel procedimento vertente tra Bechelli

Vladimiro e Fauzia Angelo Rosario, con ordinanza del 30 settembre 2015, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con ordinanza del 30 settembre 2015, il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, secondo il quale «[s]ono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

che la questione è sorta nel corso di un giudizio promosso con ricorso ex art. 447-bis del codice di procedura civile, mediante il quale un locatore ha chiesto l'accertamento della validità e dell'efficacia del contratto di locazione immobiliare per uso abitativo concluso verbalmente il 15 luglio 2002, ma non registrato entro il termine di legge, e ha chiesto la condanna del conduttore al pagamento della somma pari alla differenza tra il canone concordato e quello versato in misura inferiore, corrispondente al triplo della rendita catastale dell'immobile, per effetto della registrazione del contratto avvenuta a cura del conduttore il 1° maggio 2012, in applicazione dell'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), norme, queste ultime, delle quali il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale;

che il giudice a quo riferisce che nelle more del processo principale è sopravvenuta la sentenza n. 50 del 2014, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 per eccesso di delega, e che successivamente è stato emanato il d.l. n. 47 del 2014, il cui art. 5, comma 1-ter, inserito dalla legge di conversione, ha previsto la conservazione degli effetti che si sono prodotti in applicazione delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime e dei rapporti che ne sono derivati;

che, ad avviso del rimettente, lo ius superveniens viola il giudicato costituzionale, in quanto fa illegittimamente salvi gli effetti di norme che hanno cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte, ai sensi dell'art. 136 Cost.;

che la questione sarebbe rilevante, in quanto dall'applicazione della disposizione contestata dipenderebbe l'accertamento in concreto sia della durata del contratto di locazione che dell'ammontare del canone dovuto;

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio davanti alla Corte.

Considerato che il Tribunale ordinario di Pistoia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80;

che, ad avviso del rimettente, la norma contrasta con l'art. 136 della Costituzione, in quanto, facendo «salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23», violerebbe il giudicato costituito dalla sentenza n. 50 del 2014, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dei citati commi 8 e 9, per eccesso di delega;

che questa Corte, con la sentenza n. 169 del 2015, anteriore all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, per violazione dell'art. 136 Cost.;

che la questione è dunque priva del suo oggetto fin dall'origine, non dovendo il rimettente fare applicazione della norma contestata, già espunta dall'ordinamento;

che da quanto esposto emerge una ragione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, ancora più evidente di quella che, secondo il costante orientamento di questa Corte, colpisce le questioni divenute ormai prive di oggetto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contestata sopravvenuta nel corso del giudizio costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 26 del 2016 e n. 164 del 2014, attinenti alla stessa materia);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.